Sentenza del 14 aprile 2021 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Giudice relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

Accertata
la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa
giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della
disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il
conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla
domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova,
avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per
eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al
cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di
corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c., con
conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla
loro concorrenza (Cass. civ., n. 6664/2018).

I principi sono stati espressi nel giudizio di
appello promosso avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la
domanda di restituzione delle obbligazioni indebitamente trattenute
dall'investitore, conseguente all'accertamento della nullità

del contratto
d’investimento, in quanto la firma apposta in calce all’ordine di acquisto dei
titoli non sarebbe appartenuta al medesimo.

Sent. 14.04.2021Download
(Massima
a cura di Marika Lombardi)